



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA

Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:

Dott. Gianmichele Marcelli

Dott. Pier Giorgio Palestini

Dott.ssa Paola De Nisco

ha pronunciato la seguente

Presidente

Consigliere rel.

Consigliere

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 641/2019RG vertente

tra

COMUNE DI CINGOLI, in persona del sindaco pro tempore giusta delibera della giunta comunale nn. 79 e 80 del 18.06.2021, COMUNE DI NUMANA, in persona del sindaco pro tempore giusta delibera della giunta comunale n. 94 del 22.06.2021, COMUNE DI SIROLO, in persona del sindaco pro tempore giusta delibera della giunta comunale n. 128 del 17.06.2021 tutti rappresentati e difesi dall' avv. Maurizio Discepolo (C. Fisc. DSCMRZ59M31A271A – fax: 071/54914 – pec: maurizio.discepolo@pec-ordineavvocatiancona.it) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Ancona, in via Matteotti n. 99,

-parti impugnanti principali/impugnate incidentali

e

CENTRO MARCHE ACQUE s.r.l., con sede in Osimo, Via Guazzatore n. 163, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ancona 01563050432, in persona del suo amministratore delegato Dott. Fabio Marchetti rappresentata e difesa dagli avv.ti prof Alessandro Morini, avv. Stefania Cattaneo ed avv. Gesi Dignani;


parte impugnata principale/impugnante incidentale

e

ACQUAMBIENTE MARCHE S.R.L. in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore Massimo Palazzesi, con sede in Castelfidardo (AN), Via Recanatese 27/i, (cod. fisc. e p. iva n. 02119730428), rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio de Sio (C.F. DSESRG47E22F839Q,

Firmato Da: PALESTINI PIER GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 58021131ad4e191daccdee7597160a34 - Firmato Da: CIASCHINI ANNA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 67983a4197e2daf4
Firmato Da: MARCELLI GIANMICHELE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6b23fccdfb725b92084cb1274b22fb8





PEC sergio.desio@ordineavvocatirimini.it) ed elettivamente domiciliata presso di lui in Rimini, Via Flaminia n. 171, giusta procura in atti (fax n. 0541-384181 e la pec: sergio.desio@ordineavvocatirimini.it);

-parte intervenuta

Conclusioni delle parti: come da udienza di precisazione delle conclusioni.

Fatto e diritto

1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.

Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti nel provvedimento gravato e come risultanti dagli atti difensivi di parte.

2.Va preliminarmente esaminata l'eccezione formulata dalla parte impugnata Centro Marche Acque srl con cui è argomentata l'inapplicabilità, al lodo impugnato, della disciplina antecedente la riforma introdotta con il D. lgs 40/2006 e, pertanto, l'inammissibilità di motivi di gravame fondati sulla violazione delle regole di diritto inerenti al merito della controversia.


L'eccezione è fondata.

3.La parte impugnata ha dedotto che nell'anno 2011 Centro Marche Acque da società consortile si è trasformata in società a responsabilità limitata dotandosi di un altro statuto. La circostanza è pacifica.

Ha anche allegato, senza contestazione di controparte, che:

“l'atto costitutivo stipulato nel 2005 veniva sottoscritto da soggetti diversi rispetto a quelli intervenuti, nel 2011, alla trasformazione di CMA da società consortile a società a responsabilità illimitata. L'atto costitutivo del 2005, infatti, veniva stipulato dalla società Astea S.p.a. e dalla società Acquambiente Marche s.r.l. tra i cui soci figuravano i Comuni di Numana, Sirolo e Filottrano. Diversamente, l'atto costitutivo con cui nel 2011 Centro Marche Acque veniva trasformata in società a responsabilità limitata, vedeva coinvolti soci diversi rispetto a quelli presenti nel 2005 visto che né Astea s.p.a. né Acquambiente Marche facevano più parte della





compagine sociale avendo, in precedenza ceduto le rispettive quote della società oggetto di trasformazione”.

4. In tale contesto ritiene il Collegio che il riferimento temporale per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, vada individuato nel momento in cui ha acquistato efficacia il nuovo statuto della società a responsabilità limitata (come trasformata) in cui sono inserite le necessarie nuove previsioni derivanti dal passaggio da società consortile ad srl ed in cui è inserita anche la convenzione di arbitrato.

La trasformazione societaria e la modifica della compagine sociale impongono di ritenere che l'efficacia delle convenzione di arbitrato sia ricondotta alla manifestazione di volontà di trasformare l'ente, all'adozione del nuovo statuto 2011 ed all'efficacia legale della trasformazione stessa.

Infatti se è vero che la trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge non si traduce nell'estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di uno nuovo in luogo di quello precedente nondimeno la vicenda evolutiva e modificativa del medesimo soggetto comporta una variazione di assetto e di struttura organizzativa dei rapporti interni ed impone anche una rideterminazione degli strumenti attraverso cui si perviene alla definizione delle controversie nel nuovo assetto sociale.

Poiché lo statuto ha avuto efficacia tra le parti successivamente all'entrata in vigore della nuova disciplina, deve ritenersi inammissibile l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia non espressamente disposta dalle parti o dalla legge.


5. Tanto premesso occorre esaminare il primo motivo di impugnazione con cui è dedotta la “ *nullità del lodo per carenza di motivazione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 829, comma 1 n.5 e 823 n. 5 cpc*”.

6. Osserva il Collegio che il motivo di impugnazione è fondato su dedotte ragioni di nullità per insufficiente o contraddittoria motivazione circa fatti decisivi per la controversia cioè cause di invalidità ex art. 829 c.p.c. comma 1 n. 5 e art. 823 cpc comma 2 n. 5 per vizio di motivazione .

Premesso che non sono qui ammissibili rilievi di nullità per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia, le censure sono infondate perché ammesse nel solo caso in cui la motivazione risulti radicalmente inidonea alla comprensione dell' iter logico-giuridico seguito dal collegio arbitrale o all'individuazione della ratio decidendi del lodo.

Firmato Da: PALESTINI PIER GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 58021131ad4e191daccdee7597160a34 - Firmato Da: CIASCHINI ANNA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 67703ea4197c2c20a1
Firmato Da: MARCELLI GIANMICHELE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6b23fcccdfb725b92084cb127f4b22fb8






7.A tal proposito, infatti, si osserva come l'indirizzo giurisprudenziale costante ed uniforme fornito dalla Suprema Corte e dai giudici di merito è nel senso di ritenere che:

- *" in tema di arbitrato la sussistenza del motivo di impugnazione per nullità del lodo di cui al combinato disposto degli artt. 829 comma I, n.5) e 823 comma 2 n.5) c.p.c. è ravvisabile solo nel caso in cui la motivazione manchi del tutto o sia al suo interno talmente carente da non consentire la comprensione e la individuazione della "ratio decidendi"qualora, al contrario, tale "ratio" sia in qualche modo rintracciabile, l'obbligo legale di motivazione del lodo arbitrale è da ritenersi adempiuto." ed ancora " il vizio di motivazione che determina la nullità del lodo arbitrale non ha lo stesso contenuto del vizio di motivazione della sentenza del giudice ordinario il vizio di motivazione della pronuncia arbitrale è deducibile solo nei limiti dell 'error in procedendo per inesistenza o mera apparenza della motivazione stessa non essendo riesaminabile dal giudice la valutazione dei fatti e delle prove negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri (ex multis Cass, Civ. 28218/2013, Cass. Civ. Sez. Unite 24785/2008, Cass, Civ. 13511/2007, Cass. Civ, 6986/2007, Cass. Civ. 3768/2006, Cass. Civ. n. 1183/2006, Cass. Civ. n.12690/2004. Cass. Civ. 6069/2004, Cass. Civ. N. 5371/2001, Cass. Civ. n. 1815/2000, Cass. Civ n. 9063/1994, Cass. Civ. n.105n/1999, Corte d'Appello di Roma 20.02.2013 n.1040);*
- *"la corte d'appello, nell'ambito di un giudizio arbitrale pacificamente soggetto al D.Lgs. n. 40 del 2006, ha escluso che la motivazione del lodo potesse considerarsi assente, o anche soltanto apparente, visto che era ben possibile ricostruire l'iter logico seguito dal collegio arbitrale;nel ritenere che il sindacato sulla logicità della motivazione del lodo esulasse dalla valutazione di nullità dettata dalla disposizione succitata, il giudice territoriale ha fatto corretta applicazione dell'insegnamento di questa Corte, che da tempo afferma che il difetto di motivazione, quale vizio di nullità del lodo arbitrale, è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della ratio della decisione adottata, così da risolversi in una non-motivazione (v. Cass. n. 7373-11, Cass. n. 6986-07)" (Cass.n. 12321/18);*
- *"in tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all'art. 829 c.p.c., n. 5, in relazione all'art. 823 cit. codice, n. 3, è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto*





carente da non consentire l'individuazione della "ratio" della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un "iter" argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione" (Cass. n. 12321 del 18/05/2018 ; conf. Cass. n. 38974/2021)).

8. Esaminando, alla luce dei principi sopra esposti, il motivo di impugnativa principale si evince chiaramente l'insussistenza della stessa allegazione di una carenza di motivazione tale da non consentire neppure la comprensione e la individuazione della "ratio decidendi".

D'altra parte la motivazione del lodo non può ritenersi affetta dal vizio di nullità di cui all'art. 823, comma 2 n.5).

9. Infatti nel presente giudizio la parte impugnante:

(a) non individua specificamente le parti in cui la motivazione del lodo sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della "ratio" della decisione adottata,

(b) formula censure non di assoluta assenza o di totale illogicità della motivazione ma derivanti da una diversa interpretazione delle norme che presiedono alle individuazione delle maggioranze necessarie per deliberare l'aumento di capitale.

D'altra parte la lettura del lodo (pagg. 20 e segg.) attesta l'indiscutibile esistenza di un preciso percorso argomentativo dell'arbitro in forza del quale l'arbitro ha ritenuto che l'aumento di capitale poteva essere deliberato a maggioranza e non necessitasse l'unanimità.


L'arbitro, per giungere alla decisione del punto in esame (così come degli altri motivi di invalidità dedotti in giudizio) , ha seguito un iter logico giuridico puntuale e completo, per nulla contraddittorio e tale da non lasciare dubbi circa le ragioni del proprio convincimento.

10. Appare assolutamente evidente non solo l'esistenza e l' "intelligibilità" della motivazione del lodo impugnato (già di per sé sufficienti ad escludere il vizio di nullità denunciato) ma anche la completezza del percorso argomentativo.

Quindi con la presente censura l'impugnante , dinanzi ad una motivazione non certo inesistente ma che non condivide, tenta di introdurre un giudizio di gravame che riesamini il merito della decisione. Ne consegue l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'impugnazione.

In definitiva il primo motivo di impugnativa principale va respinto.





11. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di impugnazione hanno sostanzialmente ad oggetto l'interpretazione di alcune norme di legge e statutarie relative alla questione se l'aumento di capitale determini una modifica dell'atto costitutivo e se vi sia conseguentemente nullità della delibera adottata a maggioranza.

Tali motivi, fondati sulla dedotta violazione di regole di diritto relative al merito della controversia, sono inammissibili per le ragioni indicate a punto 4. che precede.

Va precisato che neppure sussiste la dedotta causa di nullità del lodo per contrasto con l'ordine pubblico atteso che la parte costruisce la propria censura su di una circostanza (l'alterazione del procedimento di formazione della volontà assembleare) che è in realtà solo l'esito delle proprie valutazioni di merito: la decisione arbitrale ha infatti ritenuto che per deliberare l'aumento di capitale non fosse necessaria l'unanimità mentre l'impugnante, seguendo una diversa interpretazione, riconduce l'obbligo dell'unanimità alla previsione statutaria.

La parte colloca dunque la violazione dell'ordine pubblico a valle dell'accertamento di merito della violazione statutaria: accertamento precluso, come già rilevato, in sede di impugnazione del lodo.

12. Va di seguito esaminato e disatteso il quinto motivo di impugnativa con è dedotta la *“nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1 n. 9) per violazione del principio del contraddittorio e per violazione e falsa applicazione dell'art. 246 cpc per aver il lodo impugnato ritenuto ammissibile e posto a fondamento della decisione la dichiarazione del Dott. Marchetti, legale rappresentante di CMA, sentito come testimone”*

Rileva il Collegio che l'impugnante richiama una causa di nullità (violazione del contraddittorio) non pertinente ai fatti processuali dedotti a supporto (incapacità a testimoniare).


D'altra parte l'assunzione della prova testimoniale senza l'osservanza delle regole previste dal codice di rito non è in grado di vulnerare la validità del lodo arbitrale che può conseguire, sotto questo profilo, soltanto dalla violazione di norme procedurali stabilite dalle parti con l'espressa previsione che la loro violazione può dar luogo a nullità (art. 829, n. 7, c.p.c.).

Inoltre l'assunzione del teste Marchetti, fatta valere dalla parte impugnante come error in procedendo, avrebbe dovuto essere invece censurata sotto il profilo del vizio di motivazione, la cui deduzione nel giudizio d'impugnazione del lodo arbitrale è ammessa soltanto a fronte di una motivazione inesistente o meramente apparente.

Infine oltre ai già segnalati limiti entro i quali è consentita l'impugnazione del lodo arbitrale per vizio di motivazione appare decisiva la considerazione che la decisione arbitrale si fonda su di una

Firmato Da: PALESTINI PIER GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 58021131ad4e191daccce7597160a34 - Firmato Da: CIASCHINI ANNA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 67703aa4197c2c0a19
Firmato Da: MARCELLI GIANMICHELE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6b23fcdcfb725b92084cb1274b22fb8





pluralità convergente di elementi desunti dalle prove orali e documentali, specificamente indicati, i quali sorreggono adeguatamente la decisione anche escludendo la deposizione del Marchetti

13.Va infine esaminato il quinto motivo di impugnazione principale con cui è censurata l'auto-liquidazione degli onorari operata dall'arbitro.

Sul punto va chiarito che l'art. 814 c.p.c. configura un meccanismo contrattuale di determinazione del compenso spettante agli arbitri, scandito dall'autoliquidazione, effettuata dagli stessi arbitri, avente valore di proposta contrattuale che, per vincolare le parti del giudizio, deve da queste essere accettata e che non è revocabile liberamente dai proponenti, ma rimane ferma sinché, in difetto di accettazione, ad essa succeda la determinazione giudiziale su richiesta degli stessi arbitri, onde acquisire un titolo (non contrattuale ma) giurisdizionale e quindi imperativo ed esecutivo. Ne deriva che, quando non abbia accettato la proposta di liquidazione, la parte non è vincolata al pagamento del compenso per gli arbitri e per il funzionamento del collegio arbitrale, e non ha, quindi, interesse a ricorrere avverso il capo del lodo arbitrale relativo alla liquidazione delle spese legali e degli onorari del giudizio nonché alla liquidazione degli onorari degli arbitri, del compenso al segretario e delle spese di funzionamento del collegio (ex multis Cassazione civile sez. I, 26/09/2014, n.20371 Il motivo di gravame dunque è inammissibile.

14.Va infine esaminato e disatteso il motivo di appello incidentale proposto dalla Centro Marche Acqua srl con cui si censura la decisione dell'arbitro di compensare le spese di lite.

Il motivo di impugnativa (privo di richiamo normativo alla fattispecie di nullità invocata) va, interpretativamente, ricondotto alla categoria (già esaminata) dei vizi di motivazione, rilevanti solo per motivazioni assenti o illogiche/inconferenti.


Poiché l'arbitro ha esposto le ragioni della compensazione esse non possono essere scrutinate nel merito nella presente sede.

15.In definitiva vanno respinte sia l'impugnativa principale che quella incidentale: ogni ulteriore questione non esaminata resta assorbita dalla pronuncia.

Le spese di lite del grado vanno compensate per un quinto in ragione della reciproca soccombenza e, per il residuo, restano a carico degli impugnanti principali e della intervenuta, liquidate come da dispositivo

Firmato Da: PALLESTINI PIER GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 58021131ad4e191dacc0ce7597160a34 - Firmato Da: CIASCHINI ANNA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 67703ea4197c22c0a3
Firmato Da: MARCELLI GIANMICHELE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6b23f0ccdfb725b92084cb1274b22fb8





In ragione dell'esito del giudizio occorre dare atto, ai sensi dell'articolo 1 comma 17 della legge numero 228/12 che ha aggiunto il comma 1 quater all'articolo 13 del testo unico di cui al DPR numero 115/02, della sussistenza delle condizioni di esistenza dell'obbligo di versamento, a carico della parte impugnante principale e della parte impugnante incidentale, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione disattesa, trattandosi di giudizio iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 (Cass.n. 11331/14; Cass. n.3774/14; Cass.n.5955/14)

PQM

LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA

definitivamente pronunciando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:

1-rispinge sia l'impugnazione principale sia l'impugnazione incidentale;

2-condanna i Comuni impugnati principali e l'intervenuta Acquambiente Marche srl, in solido tra loro, a rifondere all'impugnata principale Centro Marche Acque srl, le spese del presente grado di giudizio liquidate, previa compensazione per un quinto, in euro 16.800,00 per compensi professionali oltre magg. spese forfett., cap e iva come per legge;

3- dichiara la sussistenza delle condizioni per l'obbligo di versamento, a carico della parte impugnante principale e della parte impugnante incidentale, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per le impugnazioni disattese.

Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 12 luglio 2022.

IL PRESIDENTE

Dott. Gianmichele Marcelli

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Dr. Pier Giorgio Palestini

Firmato Da: PALESTINI PIER GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 58021131ad4e191daccdee7597160a34 - Firmato Da: CIASCHINI ANNA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 67703ea4197c2c20a3
Firmato Da: MARCELLI GIANMICHELE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6b23fcccdfb725b92084cb1274b22fb8

